

Articolo 10 - Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria, nel limite degli stanziamenti di bilancio, è destinata ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere che metta in crisi la capacità di reddito quale, a solo titolo esemplificativo, decesso, abbandono, carcerazione, malattia, infortunio di un componente del nucleo familiare, trasporto per fini terapeutici e riabilitativi *in forma periodica e costante*.

Tale intervento straordinario, per la sua stessa natura, può essere chiesto anche da soggetti con reddito superiore al minimo, ma può essere concesso solo per la parte *differenziale che determina il superamento in negativo della soglia di povertà*, ovvero si interviene solo quando l'evento inaspettato e documentato, ha ridotto il reddito totale ad un livello sotto *tale* soglia (vedi tabella).

La richiesta dell'intervento, da presentare su apposito modello distribuito presso l'ufficio socio-assistenziale del Comune al quale dovrà essere allegata l'ultima attestazione ISEE, la dettagliata documentazione in ordine alle spese sostenute oppure, nel caso si tratti di spese ancora da sostenere, da relativo preventivo di spesa. In questo ultimo caso il beneficiario si impegna, pena la restituzione del contributo, a presentare entro 30 giorni dall'avvenuta erogazione, dettagliato riscontro. L'intervento straordinario è disposto dal Responsabile dell'Area a seguito di apposita istruttoria realizzata dall'ufficio socio-assistenziale. La misura di detto contributo non potrà superare un importo massimo di € 1.000,00 nel corso dell'anno solare ed è rapportato al livello di incidenza percentuale delle spese gravanti sul nucleo di riferimento rispetto alla misura ISEE dell'attestazione in corso di validità, *nei casi in cui lo stesso venga assentito ed erogato in presenza di reddito superiore alla soglia di povertà*. Ai fini del calcolo, *la procedura prevista è la seguente*:

dove

P = soglia di povertà


E = parte eccedente del reddito ISE rispetto alla soglia di povertà

% = incidenza percentuale di *S* rispetto ad *E*

ISE = importo situazione economica

Con = contributo spettante

S = spesa straordinaria sostenuta



Nel caso di ammalati tumorali soggetti a cicli di terapia (chemio; radio; ecc.) presso Centri specialistici, il riferimento reddituale si uniforma agli incrementi riconosciuti dello 0,5 per componente con handicap.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione impropria dell'aiuto economico accertata dall'ufficio socio-assistenziale, la prestazione può essere erogata a persona o associazione di volontariato che ne garantisca un corretto utilizzo.

Al fine di consentire ai disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare e allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione che spesso danneggiano l'equilibrio psico-fisico della persona svantaggiata, è possibile erogare un contributo straordinario, ***secondo le procedure sopra conclamate***, al nucleo familiare per il trasporto annuale dei disabili presso centri di recupero ove non fosse possibile provvedere con mezzi comunali. In tal caso l'importo sarà, ***comunque, relazionato*** alle spese ***effettivamente*** sostenute ***e documentate a norma di legge***.